

COMUNE DI SUISIO

Provincia di Bergamo

Regolamento Comunale per l'applicazione del

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

revisione	data	descrizione
0	25/11/1998	Deliberazione C.C. n. 66 del 25/11/1998
1	24/02/1999	Deliberazione C.C. n. 15 del 24/02/1999
2	21/12/2016	Deliberazione C.C. n. 34 del 21/12/2016

REGOLAMENTO COSAP

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Oggetto del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 - Revoca di concessioni o autorizzazioni
- Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
Graduazione e determinazione del canone
- Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.
- Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
- Art. 9 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del
sottosuolo e soprassuolo
- Art. 10 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di
distribuzione automatica. Determinazione del canone
- Art. 11 - Esclusioni Soggettive
- Art. 12 - Denuncia e versamento del canone
- Art. 13 - Controlli, rimborsi e riscossione coattiva del canone
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Funzionario responsabile del procedimento
- Art. 16 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 17 - Entrata in vigore

Allegati

- Tariffe del canone per l'occupazione di spazi di ed aree pubbliche
- Elenco degli spazi ed aree del territorio comunale divisi per categorie

Regolamento COSAP

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446.

Art.2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi .

Art.3

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art.4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Tecnico;
 - b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:

-all'Ufficio Tecnico, se si tratta di passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44 - comma 4 - del D.Lgs. 15/11/1993 n°507;

-all'Ufficio di Polizia Municipale, se si tratta di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art.44 - comma 7 - del D. Lgs. 15/11/93 n°507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta;

c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;

d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;

e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'Ufficio di Polizia Municipale;

f) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Tecnico.

3. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Funzionario Responsabile dell'Ufficio incaricato.
4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

Art.5

Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento così come previsto ai sensi dell'art. 12, comma 7 del presente regolamento.

Art.6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie come da elenco allegato sub B al presente regolamento.

4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 m.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

Art.7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 6, comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è quella stabilita per l'occupazione del suolo comunale. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 500 al metro quadrato per giorno.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone è inteso assolto con il pagamento del canone per l'occupazione di tali aree.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 50 per cento.

5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore l'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
7. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione a tariffa ridotta del 50 per cento mediante convenzione; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative o sociali si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.

Art.9

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - b) il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - c) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.
5. In sede di prima applicazione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L'importo dei canoni come sopra determinato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre.

Successivamente alla prima applicazione il canone è determinato in base alla tariffa di cui all'art. 7 "Occupazioni permanenti – Disciplina e Tariffe" considerando la tariffa minima prevista per categoria, tipologia ed importanza dell'occupazione con l'applicazione della riduzione del 50% prescritta nella lettera f) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446.

Art.10

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate come da allegato sub B del presente regolamento:
 - centro abitato;
 - zona limitrofa;
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate come da allegato sub B del presente regolamento:
 - centro abitato;
 - zona limitrofa;

Art.11

Esclusioni Soggettive.

1. Sono esenti dal canone:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le esclusioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono escluse in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili;
- j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- m) le occupazioni esercitate da coloro che promuovono iniziative e manifestazioni patrociniate dal Comune.

Art. 12

Denuncia e versamento del canone.

1. Gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni e /o concessioni per occupazioni di suolo ed aree pubbliche, trasmettono al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi comunicazione della autorizzazione e/o concessione rilasciata, curando che la stessa contenga tutti gli elementi necessari per la determinazione della misura del canone ovvero:
 - a) generalità del soggetto passivo
 - b) se trattasi di occupazione temporanea o permanente
 - c) indicazione e superficie dell'area occupata
 - d) periodo di occupazione espresso in anni, mesi, giorni, ore
 - e) motivo dell'occupazione

Il funzionario dell'Ufficio Tributi, sulla base degli elementi sopracitati, determina la misura del canone dovuto ed invita il concessionario al versamento entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e/o concessione.

2. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti per gli anni successivi all'anno di rilascio dell'autorizzazione e/o concessione, deve essere versato dal concessionario nel mese di gennaio di ciascun anno.
3. Gli uffici di cui al precedente comma 1, comunicano al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi ogni eventuale variazione nell'occupazione permanente che determini un maggiore o minore ammontare del canone e/o che determini un diverso soggetto passivo.
Per la determinazione del maggiore o minore canone dovuto si fa riferimento al mese successivo alla data accertata di variazione.
Il maggiore canone dovuto per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, è versato contestualmente al canone dovuto per l'anno successivo.
Il minore canone dovuto per le variazioni in diminuzione verificatesi nel corso dell'anno, viene conguagliato contestualmente al versamento del canone dovuto per l'anno successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi le lire ventimila per le occupazioni permanenti e le lire cinquemila per le occupazioni temporanee.
6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a L. 500.000 è consentito il pagamento in 2 rate scadenti nei mesi di gennaio, luglio, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la revoca dell'atto di concessione o di autorizzazione. La revoca è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art.13

Controlli, rimborsi e riscossione coattiva del canone.

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati verificando il riscontro con le autorizzazioni e/o concessioni relative, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 12 - comma 4 - entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.14

Sanzioni.

1. Ai soli fini del pagamento del canone, le occupazioni abusive , risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, fermo restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo.

Art.15

Funzionario responsabile del procedimento.

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art.16

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Art.17

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato sub A al regolamento comunale per l'applicazione del C.O.S.A.P.

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del suolo in genere (art.7 del regolamento):

I Categoria	L. 42.000 per mq.;
II Categoria	L. 35.700 per mq.;

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 7 - comma 1 - del regolamento):

I Categoria	L. 42.000 per mq.;
II Categoria	L. 35.700 per mq.;

C) Occupazioni con tende fisse o retrattili (art. 7 - comma 2 - del regolamento):

I Categoria	L. 12.600 per mq.;
II Categoria	L. 10.710 per mq.;

D) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune (art. 7 - comma 3 del regolamento):

I Categoria	L. 42.000 per mq.;
II Categoria	L. 35.700 per mq.;

E) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 9 del regolamento):

I Categoria:	
per ogni chilometro lineare o frazione	L.350.000
II Categoria:	
per ogni chilometro lineare o frazione	L. 297.500

F) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 9 del regolamento):

L. 1250 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a L. 1.000.000.

G) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 10 del regolamento):

a) centro abitato - canone annuale	L. 75.000
b) zona limitrofa -	

canone annuale L. 65.000

c) sobborghi, zone periferiche e frazioni
canone annuale L. 40.000

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.10 - commi da 3 a 6 - del regolamento.

H) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci e simili (art. 11 - comma 7 - del regolamento):

- centro abitato, canone annuale	L. 30000
- zone limitrofe, canone annuale	L. 22000
- frazioni, sobborghi e zone periferiche, canone annuale	L. 15000

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - 5° comma del regolamento);

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 6 - 5* comma del regolamento);

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere (art.8 del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria	L. 3.000 per mq.;
II Categoria	L. 2.550 per mq.;

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 4 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria	L. 4.500 per mq.;
II Categoria	L. 3.750 per mq.;

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 5 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria	L. 600 per mq.;
II Categoria	L. 510 per mq.;

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 6 - 5* comma del regolamento).

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 - comma 2 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria	L. 3.000 per mq.;
II Categoria	L. 2.550per mq.;

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 8 - comma 6 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria	L.3.000 per mq.;
II Categoria	L.2.550 per mq.;

F) Occupazioni con tende e simili (art . 8 - comma 3 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria	L. 900 per mq.;
II Categoria	L. 765 per mq.;

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere. Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento (art. 9 – comma 4 – del regolamento). .

a) di durata non superiore a 30 giorni:

I Categoria	L. 20.000
II Categoria	L. 17.000

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I Categoria	L. 26.000
II Categoria	L. 22.100

c) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni:

I Categoria	L. 30.000
II Categoria	L. 25.500

d) di durata maggiore a 180 giorni:

I Categoria	L. 40.000
II Categoria	L. 34.000

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRAELENATE, RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G);

per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G); tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili. (art. 8 - del regolamento).

le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), D), F) sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 8 - del regolamento);

le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - del regolamento);

per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali ,sociali, ricreative o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 8 - del regolamento).

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE
PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1° CATEGORIA, AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.
(CENTRO ABITATO).**

N. D'ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
01	Via	SUISIO	ADDA dal nr. 1 al nr. 51
02	Via	SUISIO	ALIGHIERI DANTE dal nr. 1 al nr. 46
03	Via	SUISIO	BELVEDERE
04	Via	SUISIO	BREDE
05	Via	SUISIO	DON BOSCO
06	Viale	SUISIO	DEI CADUTI
07	Via	SUISIO	CARDUCCI
08	Via	SUISIO	C.A. DALLA CHIESA
09	Via	SUISIO	EDMONDO DE AMICIS
10	Via	SUISIO	A. DE GASPERI
11	Via	SUISIO	G. DELEDDA
12	Via	SUISIO	DON ADOBATI
13	Piazza	SUISIO	DONATORI SANGUE E ORGANI
14	Via	SUISIO	DON E. GAMBIRASI
15	Via	SUISIO	G. DONIZZETTI
16	Via	SUISIO	DON LUIGI STURZO
17	Via	SUISIO	L. EINAUDI DAL NR. 2 AL NR.10
18	Via	SUISIO	E. FERMI
19	Via	SUISIO	FONTANELLE
20	Via	SUISIO	KENNEDY
21	Via	SUISIO	MARTIN LUTHER KING
22	Via	SUISIO	MANZONI
23	Via	SUISIO	MARCONI dal nr. 1 al nr. 10
24	Via	SUISIO	MARTIRI DI VIA FANI
25	Via	SUISIO	MATTEI

26	Via	SUISIO	MATTEOTTI
27	Via	SUISIO	ALDO MORO
28	Via	SUISIO	MONS. PREVITALI
29	Piazza	SUISIO	GIOVANNI XXIII
30	Via	SUISIO	PASCOLI
31	Via	SUISIO	DEI PIAZZOLI
32	Via	SUISIO	CARABELLO POMA
33	Via	SUISIO	I° MAGGIO
34	Via	SUISIO	QUASIMODO
35	Via	SUISIO	IV NOVEMBRE
36	Via	SUISIO	RAMPINELLI
37	Via	SUISIO	DEL CIMITERO
38	Via	SUISIO	S. GIULIANO dal nr. 1 al nr. 27
39	Via	SUISIO	SAN LORENZO
40	Via	SUISIO	SORTE
41	Via	SUISIO	SS. NAZARIO E CELSO
42	Via	SUISIO	TASSO
43	Via	SUISIO	TIRABOSCHI
44	Via	SUISIO	XXV APRILE dal nr. 1 al nr. 31
45	Via	SUISIO	VITTORIO EMANUELE
46	Via	SUISIO	DEL CIMITERO
47	Via	SUISIO	CRISTOFORO COLOMBO

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE
PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2° CATEGORIA, AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.
(ZONA LIMITROFA)**

N° D'ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
01	Via	SUISIO	ADDA dal nr: 51 in poi
02	Via	SUISIO	CAMPI LUNGHI ALLE BARACCHE
03	Via	SUISIO	DANTE ALIGHIERI dal nr.46 in poi
04	Via	SUISIO	DEI BOSCHI
05	Via	SUISIO	DEI BOSCONI
06	Via	SUISIO	DEI CAPRILI
07	Via	SUISIO	DEI CHIOSI
08	Via	SUISIO	DEI MOLINI
09	Via	SUISIO	DEI PIAZZOLI
10	Via	SUISIO	DELLA CAMPAGNA
11	Via	SUISIO	DELLE CAVE
12	Via	SUISIO	DELLE GHIANDE
13	Via	SUISIO	DELLE FOPPETTE
14	Via	SUISIO	DELLE LIVOIE
15	Via	SUISIO	DELLE VALLI
16	Via	SUISIO	DRITTA
17	Via	SUISIO	DRITTA CAVALLERA
18	Via	SUISIO	L. EINAUDI dal nr. 10 in poi
19	Via	SUISIO	A.EINSTEIN
20	Viale	SUISIO	EUROPA
21	Via	SUISIO	GRUGANA
22	Via	SUISIO	MARCONI dal nr: 19 in poi
23	Via	SUISIO	PER TREZZO
24	Via	SUISIO	S.GIULIANO dal nr. 27 in poi
25	Via	SUISIO	XXV APRILE dal nr.31 in poi